



Regolamento
in materia di Servizi sociali ed educativi
e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.09.2023

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali ed educativi del Comune di Cisano Bergamasco.

Per servizi sociali ed educativi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) Dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera M della Costituzione Italiana);
- b) Dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato, da garantire nel territorio regionale;
- c) Dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. A) e B) da garantire nel territorio comunale.

Il comune determina tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 – Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e di protezione sociale.

La finalità del presente Regolamento è pertanto quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità di vita e prevenire fenomeni di emarginazione sociale, devianza, dispersione scolastica, rischio per la salute e per l'integrità della persona e della famiglia.

Secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 – Finalità dei Servizi Sociali ed educativi

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali ed educativi in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'ambito distrettuale e del Distretto.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale, educativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione e ai soggetti con disabilità;
- Favorire la fruizione di servizi scolastici ed educativi da parte dei minori, in particolare quelli che si trovano in condizione di svantaggio sociale, economico e fisico;
- Assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico, ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili e/o con disabilità nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 – La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

1. I cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti nel Comune di Cisano Bergamasco; I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
2. Le persone diverse da quelle indicate nei numeri 1) e 2) comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti dal Comune di residenza o ente titolare.

3. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali, le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 6 – Accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d'attesa.

In attuazione dell'articolo 13, lettera F) della legge regionale n. 3/2008 si accede alle prestazioni su domanda o per attivazione d'ufficio e in emergenza per pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete degli interventi e delle unità di offerta sociali del Comune di Cisano Bergamasco, le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) o l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- Non autosufficienza e disabilità;
- Patologie sanitarie invalidanti;
- Dipendenze;
- Condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche e non, di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:

1. Assenza di rete familiare e/o amicale;
2. Situazione di effettiva precarietà economica;
3. Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
4. Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alle prestazioni di cui si intende usufruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente Regolamento. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Nei casi di interventi ritenuti indifferibili ed urgenti, il servizio, con provvedimento motivato, potrà essere comunque attivato in deroga alla graduatoria.

Per l'accesso ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini richiedenti non devono avere morosità pregresse nei confronti dell'Amministrazione comunale.

PARTE SECONDA – L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 – Accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n.3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Cisano Bergamasco realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale competente per:

- a) Garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari;
- b) Orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) Assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alle vigenti norme: il Responsabile del Procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento, di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Servizio sociale professionale

L'Assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Segretariato sociale, che risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari, nelle diverse fasi di vita;
- Promozione e attivazione della comunità locale, finalizzata a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni della popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi;
- accompagnamento all'attivazione della domanda di cui all'articolo 9;
- presa in carico della persona, famiglia, gruppo con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali.

Articolo 9 – Attivazione su domanda e/o d'ufficio

L'accesso a determinate prestazioni sociali avviene tramite presentazione di specifica domanda da parte del soggetto interessato o da un suo delegato.

Nelle successive parti del Regolamento vengono specificati, per ciascuna tipologia di intervento e/o prestazione, i requisiti d'accesso e l'eventuale documentazione che l'interessato, o chi ne fa le veci, è tenuto a presentare.

Il Servizio Sociale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- Adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci

- vittime di violenza, ecc;
- Presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - Situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - Segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissioni privi di rete parentale.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni, purché non in forma anonima.

Articolo 10 – Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio Sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione sociale e delle situazioni di bisogno.

Costituiscono prioritariamente oggetto di valutazione sociale i seguenti elementi:

- a) La condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la funzione di altri servizi e/o interventi erogati dal Comune;
- b) La situazione familiare;
- c) Il contesto abitativo e sociale;
- d) La situazione lavorativa;
- e) La capacità economica del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita;
- f) La presenza di risorse di rete;
- g) La capacità di gestione del sé o del nucleo familiare;
- h) La capacità di assumere decisioni;
- i) La volontà di aderire al progetto concordato

La presenza di figli minori e/o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente, è considerato elemento aggravante della situazione di bisogno.

Articolo 11 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il Servizio Sociale informerà i richiedenti di prestazioni sociali delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nella fattispecie dell'art. 6 comma 3 lett. B) punto 2 (Prestazioni sociali di natura sociosanitaria) e dell'art. 7 comma 1 lett. E) (prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, IL Comune, previa istanza formale delle persone interessate e adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede nei casi di situazioni già in carico:

- A dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità
- A dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità
- Ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi Sociali, il Comune di Cisano Bergamasco, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione di altri operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza / non sussistenza delle condizioni di estraneità / dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 12 – Progetto sociale

Per "Progetto Sociale" si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia insieme all'Amministrazione comunale nella figura dell'Assistente sociale, definisce obiettivi, interventi e strategie operative al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- Migliorare le condizioni di vita delle persone;
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette ad attivare misure di accompagnamento e integrazione sociale; attivare la partecipazione dei familiari e di altri servizi sia pubblici che privati e garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Articolo 13 – Accesso in situazione di emergenza/urgenza

Nei casi di attivazioni per situazioni di emergenza che richiedono tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato.

Articolo 14 – Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) Raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) Interruzione della collaborazione prevista nel progetto/contratto sociale;
- c) Trasferimento della residenza.

In caso di cessazione della presa in carico, l'Assistente sociale dà opportuna informazione sia all'interessato che al Responsabile del Servizio, anche al fine di eventuali adempimenti successivi.

Articolo 15 – Forme di tutela

Al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

Le modalità di attivazione delle forme di tutela (reclami, suggerimenti, segnalazioni) verranno adottate con successivo atto di Giunta comunale/Responsabile del servizio.

In ogni caso, il Servizio Sociale verificherà il contenuto della segnalazione o del reclamo e provvederà di conseguenza dando conoscenza all'interessato dell'esito della segnalazione entro 30 (trenta) giorni della data di protocollo della comunicazione.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

Il Servizio Sociale del Comune di Cisano Bergamasco utilizza i dati personali anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 17 – Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati nel rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento comunale.

Le modalità di accesso agli atti e la relativa modulistica verranno approvate con atto comunale.

PARTE TERZA – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Articolo 18 – Ambito di applicazione dell'ISEE

Facendo riferimento alle linee guida determinate da Regione Lombardia (delibera Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015) per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia, la disciplina dell'ISEE si applica agli interventi, ai servizi, alle prestazioni e unità di offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati dal Comune;
- Erogazione di contributi economici;
- Erogazione di contributi economici per l'integrazione delle rette delle unità di offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDI);
- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

il soggetto beneficiario di intervento di assistenza o di prestazioni sociali di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di presentare annualmente la certificazione in corso di validità per consentire ai Servizi la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

PARTE QUARTA – INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 19 – Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione o riduzione del pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di natura economica, il Comune di Cisano Bergamasco, tramite il Servizio Sociale, valuta singolarmente ogni richiesta pervenuta dando priorità di accesso a favore di quei soggetti che si trovano in uno stato di bisogno, che abbiano all'interno del nucleo uno o più minori o che per altri motivi siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che rifiutino di aderire al Progetto Sociale formulato dal Servizio Sociale o che non presentino la documentazione richiesta.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o al soggetto creditore, dietro documentata richiesta.

Il contributo economico è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia; pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo.

La concessione è vincolata all'elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto sociale personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. L'inosservanza degli impegni sottoscritti nel progetto sociale comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

Nel caso di posizione debitoria nei confronti del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.

Articolo 21– Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata presso il Servizio sociale comunale e corredata di tutta la documentazione necessaria.

Articolo 22 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente sociale, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale dell'assistito.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

Articolo 23 – Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 316 ter e 640 bis del Codice Penale

Articolo 24 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili

Quale contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario "ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario".

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utente e la necessità di un inserimento residenziale, determinato da una situazione di rischio per la persona richiedente.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi familiari ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (per esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite Inail ecc.) al pagamento del costo della retta.

Il Comune di Cisano Bergamasco assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo secondo le tariffe disciplinate dalla giunta comunale.

All'istanza per la richiesta di contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili vanno allegati i seguenti documenti:

- indicatore ISEE sociosanitario del beneficiario in corso di validità;
- copia documento di identità richiedente e beneficiario;
- retta pagata per il ricovero in struttura;
- copia certificazioni dei trattamenti pensionistici di qualsiasi natura (pensione da lavoro, accompagnamento, invalidità, ecc.);

- copia di rendite mensili (assegni divorzili, affitti, assicurazioni, ecc.);
- copia estratto conto e depositi bancari/postali;
- copia verbale di invalidità

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente e dei familiari, verificata la situazione socio-economica tramite la presentazione presso il Servizio di tutta la documentazione necessaria sopraindicata.

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda. Alla scadenza dell'anno, l'Assistente sociale, verifica il permanere delle condizioni che hanno dato luogo all'intervento acquisendo tutta la documentazione necessaria aggiornata .

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili e anziani, l'Amministrazione comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità: persone sole (senza nessun familiare esistente), persone con rete familiare esistente ma fragile stilando, nel caso di necessità, una graduatoria sulla base della valutazione del bisogno sociale.

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utenza coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente. In tal caso il Comune di Cisano Bergamasco valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario. Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte.

Se del caso, al momento del decesso dovrà essere nominato un curatore di eredità giacente che procederà ad incassare le quote spettanti al deceduto ma al momento del decesso non ancora incassate. Di questo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale che procederà all'incasso a detrazione dei contributi sino al momento erogati.

Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, egli può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune. In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Articolo 25 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi semi-residenziali per anziani e disabili

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili.

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali a livello cognitivo, manuale e relazionale;
- sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-ricreative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Il Comune di Cisano Bergamasco assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente semi-residenziale secondo le tariffe disciplinate dalla giunta comunale.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione a carico dei cittadini, è prevista secondo il metodo a fasce condizionata alla presentazione dell'indicatore ISEE in corso di validità. Il pagamento avverrà mediante invio di apposite note da parte del Comune.

Articolo 26 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori

Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni.

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

L'Azienda eroga il servizio per conto dei Comuni soci, in quanto tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore che versa in situazione di temporanea difficoltà.

E' da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile e in diverse pronunce della Corte di Cassazione, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

Infatti, l'articolo 147 del C.C., come sostituito dal Decreto Legislativo n.154/2013 – *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n° 219”*, stabilisce che Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del C.C.

Tale articolo, introdotto dalla Legge n° 219/2012 – *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”*, sancisce il principio secondo il quale il figlio (sia esso naturale o legittimo) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel caso di genitori separati, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 337-ter del C.C., introdotto dal Decreto Legislativo n° 154/2013, che sancisce al comma 1 il principio secondo il quale il figlio minore ha il diritto

di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido, inoltre, persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, quali ad es. la sentenza n° 16559/2007 e la sentenza n° 43288/2009.

Pertanto, rimanendo in capo ai genitori l'obbligo al mantenimento del figlio anche nel caso di inserimento in struttura residenziale, il Comune di Cisano Bergamasco intende intervenire nell'integrazione della retta

di permanenza presso le strutture residenziali di minori residenti nel territorio comunale appartenenti esclusivamente a nuclei familiari che si trovano in condizioni di accertata necessità economica, intendendosi per necessità economica l'impossibilità dei genitori di farsi carico totalmente o parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazione reddituale e patrimoniale.

Il Comune, successivamente all'inserimento del minore in struttura residenziale, verificherà la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentono ai genitori del minore di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta con risorse proprie.

La capacità di provvedere alla copertura delle spese da parte della famiglia del minore verrà calcolata prendendo in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal DPCM n. 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Nel caso in cui il minore sia residente con entrambi i genitori, questi dovranno presentare un ISEE ordinario, comprendente i redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica del minore.

Ai sensi dell'articolo 7 del suddetto DPCM n° 159/2013, nei casi in cui vi sia un genitore non convivente nel nucleo familiare del minore e non coniugato con l'altro genitore, che abbia però riconosciuto il figlio, questi viene comunque ricompreso nel nucleo familiare dello stesso minore.

Tale disposizione non si applica esclusivamente quando si verifica uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora ricorrano le condizioni indicate nei primi due punti del sopra riportato elenco, in presenza di genitori non conviventi l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Esclusivamente nei casi in cui si verificano le condizioni di necessità economica su riportate ed in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n° 328/2000, il Comune assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica della retta

Il Comune di Cisano Bergamasco assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni per minori erogate in ambiente residenziale secondo le tariffe disciplinate dalla giunta comunale.

I genitori, durante l'inserimento del minore in struttura, dovranno continuare a provvedere a tutte le altre spese legate all'acquisto dell'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche e a quelle derivanti dalla frequentazione di corsi di formazione o attività sportive.

Nel caso di inserimenti prolungati nel tempo, i genitori del minore beneficiario di servizi residenziali socio-educativi di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di fornire i dati aggiornati relativi ai redditi e a tutte le risorse economiche di cui dispongono e presentare una nuova certificazione ISEE, al fine di consentire la

corretta valutazione della situazione e l'adeguamento della quota di integrazione della retta alla nuova condizione reddituale e patrimoniale.

PARTE QUINTA – SERVIZI EROGATI

Articolo 27 – Segretariato sociale

Il servizio sociale comunale mediante l'assistente sociale, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per situazioni complesse che necessitano di un pronto intervento sociale;
- segnalare situazioni complesse ai competenti uffici del Comune, dell'ATS e di altri servizi territoriali affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

Quando in sede di colloquio si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale.

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

La presa in carico della persona/famiglia termina per raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato, per l'interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato o per trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economico, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità offerta residenziali).

Articolo 28 – Servizio Tutela Minori

Il servizio sovracomunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico- professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita – recupero – valorizzazione delle loro capacità e risorse.

Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall'Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino mediante équipe multidisciplinari composte prioritariamente da assistenti sociali dell'Azienda e da psicologi dell'ATS, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l'attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.

Con riguardo ai procedimenti penali minorili, Il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento.

I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).

Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici, il Servizio Tutela Minori predispose un piano di intervento a tutela del minore e di supporto alla famiglia, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità - Alloggio Educative, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero- familiare, il Servizio incontri Protetti, l'inserimento in centri diurni minori, ecc.

Il Servizio Tutela Minori, interagisce e collabora con il Servizio sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

L'azienda Isola eroga il servizio per conto dei Comuni soci. Non è prevista attualmente alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Articolo 29 – Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Il Servizio Assistenza Domiciliare (denominato "S.A.D.") è costituito da un complesso di interventi e prestazioni professionali a carattere socio-assistenziale, anche temporanei, adeguati ai bisogni della persona anziana, disabile e dei nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale erogati prevalentemente presso l'abitazione e nell'ambiente di vita e di relazione.

Il S.A.D. è un servizio finalizzato a:

- mantenere la persona con problemi di parziale e/o totale perdita di autonomia nel proprio ambiente di vita, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale;
- favorire l'integrazione familiare e sociale;
- evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione di perdita dell'autonomia;
- prevenire processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento.

Il Servizio è rivolto a persone anziane e/o adulte e/o nuclei familiari che si trovino in condizione di particolare fragilità o di svantaggio sociale, di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessità di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali ai residenti nei 24 Comuni dell'isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone/famiglie in condizione di non autosufficienza privi di una rete di aiuto significativa e che versano in condizioni economiche disagiate.

Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali rientranti nelle seguenti aree:

- aiuto nell'igiene della persona;
- aiuto nella cura della persona;
- assistenza al pasto;
- aiuto per il governo dell'alloggio abitativo e attività domestiche;
- socializzazione, vita di relazione e integrazione con il territorio.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale, la durata oraria, e la frequenza degli accessi al domicilio e il costo sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale e condiviso con l'utente e la famiglia.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata. Il pagamento avverrà mediante invio di apposite note da parte del Comune.

La quota di compartecipazione a carico dei cittadini, per i Comuni che hanno conferito il servizio ad Azienda Isola, è prevista secondo il metodo a fasce, condizionata alla presentazione dell'indicatore ISEE in corso di validità.

Articolo 30 – Pasti a domicilio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone del tutto prive di una rete familiari di supporto.

Ciascun pasto è preparato secondo il menu giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate. Il menu è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita specifica attenzione a particolari indicazioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

Gli incaricati dal Comune provvederanno alla consegna del pasto tra le ore 9.30 e le ore 12.30 di ogni giorno, con esclusione del sabato, domenica e festivi.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata. Il pagamento avverrà mensilmente mediante invio di apposite note da parte del Comune.

L'utente dovrà corrispondere anche il costo dei pasti respinti o non ritirati senza precedente preavviso.

In caso di morosità nei pagamenti superiore a 2 (due) mesi, l'utente verrà sospeso definitivamente dal servizio, a seguito del pagamento verrà reinserito nel servizio, previa disponibilità.

L'utente potrà chiedere la sospensione dal servizio, in accordo con i Servizi Sociali, per massimo 30 giorni. Trascorso tale termine l'utente dovrà comunicare al Servizio Sociale l'eventuale ripresa o la richiesta di ulteriore proroga di sospensione.

La quota di compartecipazione a carico dei cittadini è prevista secondo il metodo a fasce, condizionata alla presentazione dell'indicatore ISEE in corso di validità.

Il servizio pasti a domicilio viene garantito per un numero massimo di richieste pari a 50 (cinquanta). Una volta raggiunto il numero sopraindicato, viene redatta, da parte dell'Assistente sociale, una lista d'attesa di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 31 – Trasporto sociale

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione e riabilitazione.

Sono destinatari del servizio:

- persone disabili;
- persone anziane o disabili non autosufficienti;
- situazioni segnalate dal servizio sociale

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto e con difficoltà economica.

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o con veicoli esterni in comodato d'uso gratuito all'Ente, ove possibile, dotati di specifica attrezzatura per il trasporto di persone disabili.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento, ove richiesto, anche all'interno della struttura di destinazione.

Considerate la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione viene determinata con tariffe chilometriche. Eventuali esenzioni dal pagamento del servizio potranno essere valutate dall'Assistente Sociale.

Il pagamento avverrà mediante invio di apposite note da parte del Comune.

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE – costo del Servizio	
Chilometraggio (andata e ritorno)	Tariffa
Trasporti fino a 15 km	La tariffa è determinata annualmente su deliberazione della Giunta Comunale.
Trasporti dai 15 km ai 30 km	
Trasporti dai 30 km ai 50 km	
Trasporti superiori a 50 km	

Articolo 32 – Servizio di Custodia sociale

È un servizio dedicato a coloro che necessitano di un supporto leggero finalizzato a:

- prevenire e monitorare le situazioni di persone anziane e sole in condizione di difficoltà e/o fragilità;
- favorire la socializzazione;
- migliorare la qualità di vita.

È rivolto a tutti i cittadini di anni over 65.

Offre supporto nello svolgimento di attività come:

- spesa;
- piccole commissioni;
- ritiro ricette mediche e farmaci;
- prenotazione visite mediche;
- svolgimento di pratiche burocratiche e pagamento di bollette;
- compagnia e socializzazione.

Il Servizio di Custodia sociale, interagisce e collabora attivamente con il Servizio sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di bisogno e pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione ad altri servizi.

È un servizio gratuito, la cui attivazione avviene tramite richiesta al Servizio sociale comunale o presso il Medico di medicina generale.

Articolo 33 – Assistenza educativa scolastica (AES)

Il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) è garantito agli alunni diversamente abili come previsto dalla L.R. 31/80 "Diritto allo studio- Norme di attuazione" e L. 104/92 "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Il servizio di AES ha l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche, garantendo il diritto allo studio mediante l'insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastico, ai sensi della legge 104/92.

Il Comune di residenza, in relazione al progetto individualizzato di ogni alunno disabile e in relazione agli equilibri di bilancio, ha la titolarità nel definire il monte-ore annuale da assegnare.

Destinatari dell'intervento sono i minori frequentanti un servizio educativo o scolastico in possesso di verbale rilasciato dal collegio di accertamento ai sensi del D.P.C.M 185/2006 e delle DGR 3449/2006 e 2185/2011 con esplicita indicazione e richiesta di "assistenza specialistica per la comunicazione e l'autonomia personale".

La documentazione sopraindicata, deve essere regolarmente aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Servizio sociale comunale per consentire la corretta valutazione della situazione di bisogno e garantire un'adeguata progettualità.

Articolo 34 – Assistenza domiciliare-educativa disabili (ADH)

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili (A.D.H.) è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a minori disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari del servizio sono minori con disabilità certificata, di età compresa tra i 3 ed i 18 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare, che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale e in possesso di certificazione rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile pubblico o accreditato (UONPIA).

Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili che necessitano di un progetto di sostegno e accompagnamento delle potenzialità residue.

Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio, sono definite nel progetto personalizzato di intervento.

Il servizio A.D.H. può essere richiesto tramite i Servizi Sociali del Comune di residenza o rivolgendosi allo specialista Neuropsichiatra di riferimento.

L'Azienda eroga il servizio alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali e da eventuali fondi dei Comuni di residenza. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda, che gestisce il servizio per conto dei Comuni soci, di richiedere la presentazione dell'ISEE in allegato alla domanda di attivazione del servizio.

Articolo 35 – Assistenza educativa minori disabili presso i centri estivi

Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia e alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza educativa specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nell'integrazione nel contesto ludico-educativo.

Il servizio è riconosciuto, ai minori che frequentano i centri estivi e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il Comune di Cisano Bergamasco, si riserva di valutare l'accoglimento delle richieste di assistenza educativa presso centri situati in altri Comuni, corrispondendo la medesima compartecipazione pari a quella destinata ai centri estivi del territorio comunale.

Il servizio è riconosciuto previa richiesta scritta presentata al Servizio sociale comunale, con apposito modulo, per un monte ore massimo per l'intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore.

Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione a carico della famiglia è prevista secondo il metodo a fasce, condizionata alla presentazione dell'indicatore ISEE in corso di validità.

Il Comune di Cisano Bergamasco assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni di assistenza educativa per minori con disabilità presso i centri estivi, secondo le tariffe disciplinate dalla giunta comunale.

Il pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia avverrà mediante invio di apposite note da parte del Comune.

Articolo 36 – Servizio assistenza domiciliare minori (ADM)

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore.

Il Servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare e in condizioni di sufficiente tutela, facilitate l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorite l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- destinatari di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

L'Azienda Isola eroga, per conto dei Comuni soci, il servizio di assistenza domiciliare minori. Tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questi versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio e pregiudizio per il minore, i costi dello stesso vengono coperti dai fondi a valenza sovracomunale, ed eventualmente dai fondi provenienti dai Comuni soci.

È fatta salva la possibilità, qualora il Comune compartecipi alla spesa, di richiedere una contribuzione in relazione all'ISEE, se ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia d'origine.

Articolo 37 – Servizio di incontri protetti (IP)

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'Autorità giudiziaria.

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'Autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

L'Azienda Isola eroga, per conto dei Comuni soci, il servizio di assistenza domiciliare minori. Tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questi versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio e pregiudizio per il minore. I costi dello stesso vengono coperti dai fondi a valenza sovracomunale, ed eventualmente dai fondi provenienti dai Comuni soci.

È fatta salva la possibilità, qualora il Comune compartecipi alla spesa, di richiedere una contribuzione in relazione all'ISEE, se ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia d'origine.

Articolo 38 – Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (SFA) e servizi territoriali disabili (STD)

Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-creative in percorsi socio-educativi individualizzati.

Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio-sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali

Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono:

- persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni

Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio-educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico- ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo: laboratori educativi, inserimento in gruppi sportivi, ricreativi culturali e sociali, attività educative e di formazione presenti sul territorio.

La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio. La quota di compartecipazione a carico della famiglia è prevista secondo il metodo a fasce, condizionata alla presentazione dell'indicatore ISEE in corso di validità.

Il Comune di Cisano Bergamasco assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni erogate tramite servizio di formazione all'autonomia e servizio territoriale per persone disabili, secondo quanto disciplinato dalla giunta comunale.

Il pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia avverrà mediante invio di apposite note da parte del Comune.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile ed ogni altra disposizione regolamentare precedentemente emanata e volta a regolare il medesimo ambito.

Articolo 40 – Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti nel presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per servizi di analoga tipologia.

Articolo 41 – Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della Legge 7/08/1990 n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

Articolo 42 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione.